



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 8.8.2013
COM(2013) 578 final

2013/0278 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 638/2004 relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri quanto al conferimento di poteri delegati e competenze di esecuzione alla Commissione per l'adozione di determinate misure, la comunicazione di informazioni da parte dell'amministrazione doganale, lo scambio di dati riservati tra Stati membri e la definizione di valore statistico.

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) opera una distinzione tra i poteri, che possono essere delegati alla Commissione, per l'adozione di atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali di un atto legislativo specifico, come enunciato all'articolo 290, paragrafo 1, del TFUE (atti delegati), e le competenze conferite alla Commissione allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione, come stabilito dall'articolo 291, paragrafo 2, del TFUE (atti di esecuzione).

In relazione all'adozione del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione¹, quest'ultima si è impegnata² a riesaminare, alla luce dei criteri stabiliti dal TFUE, gli atti legislativi che attualmente contengono riferimenti alla procedura di regolamentazione con controllo.

L'obiettivo generale è la soppressione, da tutti gli strumenti legislativi, di tutte le disposizioni contenenti riferimenti alla procedura di regolamentazione con controllo entro la fine della settima legislatura del Parlamento europeo (giugno 2014).

Nell'ambito dell'allineamento del regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e che abroga il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio³, alle nuove norme del TFUE, le competenze di esecuzione attualmente attribuite alla Commissione dal richiamato regolamento vanno garantite conferendo alla Commissione il potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione.

Vengono inoltre proposte altre modifiche al fine di migliorare la produzione delle statistiche degli scambi intra-UE.

2. ESITO DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI DI IMPATTO

Il comitato delle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri e il comitato del sistema statistico europeo sono stati consultati.

Non è stato necessario procedere a una valutazione di impatto.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi dell'intervento proposto.

¹ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

² GU L 55 del 28.2.2011, pag. 19.

³ GU L 102 del 7.4.2004, pag. 1.

- **i) Allineamento**

L'obiettivo precipuo della presente proposta risiede nella modifica del regolamento (CE) n. **638/2004** al fine di allinearlo al nuovo contesto istituzionale.

Si tratta in particolare di individuare le competenze attribuite alla Commissione e di determinare la procedura adeguata per l'adozione di provvedimenti in virtù di dette competenze.

Per quanto attiene al regolamento (CE) n. **638/2004** si propone di conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati in merito all'adozione di disposizioni diverse o specifiche con riguardo a merci o movimenti particolari, all'adeguamento del periodo di riferimento e dei tassi di copertura Intrastat, alla precisazione delle condizioni per la fissazione delle soglie di cui all'articolo **10**, paragrafo **4**, alla definizione delle condizioni atte a semplificare le informazioni richieste per singole transazioni minori, dei dati aggregati e dei criteri cui i risultati delle stime devono conformarsi.

Si propone inoltre di conferire alla Commissione le competenze di esecuzione che le consentano di adottare, conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo **5** del regolamento (UE) n. **182/2011**, le modalità di raccolta dei dati Intrastat, in particolare i codici da utilizzare, le disposizioni tecniche per la compilazione delle statistiche annuali sugli scambi secondo le caratteristiche delle imprese e gli eventuali provvedimenti necessari a garantire la qualità delle statistiche trasmesse in ottemperanza ai criteri di qualità.

- **ii) Ulteriori modifiche**

La semplificazione delle procedure di sdoganamento ha determinato, a livello doganale, la mancata disponibilità delle informazioni statistiche sulle merci sottoposte a controllo doganale. Per garantire la qualità e la copertura delle statistiche sugli scambi intra-UE si propone di rilevare i dati sui movimenti di tali merci avvalendosi del sistema Intrastat.

Le statistiche sugli scambi intra-UE potrebbero inoltre trarre vantaggio, in termini di qualità delle statistiche stesse e di efficienza del sistema, da un maggiore scambio di dati riservati tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri. Detto scambio di dati esclusivamente a fini statistici andrebbe quindi espressamente consentito.

Stante l'esigenza di uniformare la definizione dell'elemento del dato "valore statistico" in tutte le statistiche sullo scambio di merci a livello dell'Unione, si propone di allineare l'attuale definizione di tale elemento, nelle statistiche sugli scambi intra-UE, a quello delle statistiche sugli scambi extra-UE.

- **iii) Razionalizzazione del sistema statistico europeo**

Il regolamento (CE) n. **223/2009** del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'**11** marzo **2009**, relativo alle statistiche europee⁴, definisce il sistema statistico europeo (SSE) come un partenariato tra l'autorità statistica europea, ovvero la Commissione (Eurostat), gli istituti nazionali di statistica (INS) e le altre autorità nazionali preposte in ciascuno Stato membro allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee.

⁴

GU L **87** del **31.3.2009**, pag. **164**.

Il comitato del sistema statistico europeo (comitato SSE), istituito a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 223/2009, è considerato il comitato-ombrello in seno all'SSE. Esso assiste la Commissione nell'esercizio delle competenze di esecuzione in taluni settori statistici, escluse le statistiche relative allo scambio internazionale di merci.

In questo ambito è il comitato delle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri (comitato Intrastat) ad assistere la Commissione, in applicazione dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 638/2004.

Al fine di migliorare il coordinamento e la collaborazione all'interno dell'SSE la Commissione propone di ristrutturare il sistema conferendogli una chiara forma piramidale e ponendo al suo vertice il comitato SSE quale organismo strategico principale. Un aspetto di tale razionalizzazione è rappresentato dall'accentramento in capo al comitato SSE delle competenze nell'ambito delle procedure di comitato. Nel mese di febbraio del 2012⁵ il comitato SSE ha approvato questa nuova impostazione.

La proposta prevede pertanto la modifica del regolamento (CE) n. 638/2004 sostituendo il riferimento al comitato Intrastat con il riferimento al comitato SSE.

- **Base giuridica**

Articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- **Scelta dello strumento**

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non incide sul bilancio dell'UE.

5. ELEMENTI FACOLTATIVI

Nessuno.

- **Spazio economico europeo**

N/A

⁵ Dodicesima riunione del comitato SSE del 12 febbraio 2012.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 638/2004 relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri quanto al conferimento di poteri delegati e competenze di esecuzione alla Commissione per l'adozione di determinate misure, la comunicazione di informazioni da parte dell'amministrazione doganale, lo scambio di dati riservati tra Stati membri e la definizione di valore statistico.

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) A seguito dell'entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (nel seguito "il trattato") è necessario allineare i poteri e le competenze conferiti alla Commissione alle disposizioni enunciate agli articoli 290 e 291 del trattato.
- (2) In relazione all'adozione del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione⁶, quest'ultima si è impegnata⁷ a riesaminare, alla luce dei criteri stabiliti dal trattato, gli atti legislativi che attualmente contengono riferimenti alla procedura di regolamentazione con controllo.
- (3) Il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e che abroga il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio⁸, conferisce alla Commissione competenze di esecuzione in merito ad alcune delle disposizioni del suddetto regolamento.
- (4) Nell'ambito dell'allineamento del regolamento (CE) n. 638/2004 alle nuove norme del trattato le competenze di esecuzione di cui attualmente la Commissione dispone vanno

⁶ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

⁷ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 19.

⁸ GU L 102 del 7.4.2004, pag. 1.

garantite conferendo alla Commissione stessa i poteri di adottare atti delegati e di esecuzione.

- (5) Per soddisfare le esigenze degli utenti in merito alla disponibilità di informazioni statistiche, senza imporre eccessivi oneri agli operatori economici, nonché per tenere conto delle modifiche necessarie per ragioni metodologiche e della necessità di istituire un sistema efficiente per la raccolta di dati e la compilazione di statistiche, il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato dovrebbe essere delegato alla Commissione in merito all'adozione di disposizioni diverse o specifiche con riguardo a merci o a movimenti particolari, all'adeguamento del periodo di riferimento e dei tassi di copertura Intrastat, alla precisazione delle condizioni per la fissazione delle soglie di cui all'articolo 10, paragrafo 4, alla definizione delle condizioni atte a semplificare le informazioni richieste per singole transazioni minori, dei dati aggregati e dei criteri cui i risultati delle stime devono conformarsi.
- (6) È particolarmente importante che la Commissione proceda alle opportune consultazioni, anche a livello di esperti, durante i lavori preparatori. Nella fase di elaborazione e stesura degli atti delegati la Commissione è tenuta a garantire la contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (7) È opportuno che la Commissione garantisca che tali atti delegati non comportino un rilevante ulteriore onere amministrativo per gli Stati membri e le unità interessate.
- (8) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 638/2004 vanno conferite alla Commissione le competenze di esecuzione che le consentano di adottare le modalità di raccolta dei dati, in particolare i codici da utilizzare, le disposizioni tecniche per la compilazione delle statistiche annuali sugli scambi secondo le caratteristiche delle imprese e gli eventuali provvedimenti necessari a garantire la qualità delle statistiche trasmesse in ottemperanza ai criteri di qualità. Tali competenze vanno esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011.
- (9) Il comitato delle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri (comitato Intrastat) di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 638/2004 fornisce consulenza alla Commissione e le presta assistenza nell'esercizio delle sue competenze d'esecuzione.
- (10) Nel contesto della strategia per una nuova struttura del sistema statistico europeo (nel seguito denominato "SSE"), volta a migliorare il coordinamento e la collaborazione in una chiara struttura piramidale all'interno dell'SSE, è opportuno attribuire al comitato del sistema statistico europeo (nel seguito denominato "comitato SSE"), istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee⁹, un ruolo di consulenza e di assistenza alla Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione.
- (11) A tal fine è necessario modificare il regolamento (CE) n. 638/2004 procedendo a sostituire il riferimento al comitato Intrastat con il riferimento al comitato SSE.
- (12) La semplificazione delle procedure di sdoganamento ha determinato, a livello doganale, la mancata disponibilità delle informazioni statistiche sulle merci sottoposte

⁹ GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

a controllo doganale. Per garantire la copertura dei dati i movimenti di dette merci dovrebbero essere inseriti nel sistema Intrastat.

- (13) Andrebbe inoltre consentito lo scambio tra Stati membri di dati riservati riguardanti le statistiche commerciali intra-UE al fine di potenziare l'efficacia dello sviluppo, della produzione e della diffusione di tali statistiche o di migliorarne la qualità.
- (14) La definizione di valore statistico andrebbe chiarita e allineata alla definizione di questo elemento del dato nell'ambito delle statistiche commerciali extra-UE.
- (15) Conformemente al principio di proporzionalità è necessario e opportuno stabilire norme relative alla comunicazione di informazioni da parte dell'amministrazione doganale, allo scambio di dati riservati tra Stati membri e alla definizione di valore statistico nel settore delle statistiche sugli scambi intra-UE. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per il conseguimento di tale obiettivo in forza dell'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea.
- (16) Al fine di garantire la certezza del diritto occorre che il presente regolamento non incida sulle procedure di adozione di provvedimenti, avviate ma non completate prima dell'entrata in vigore del regolamento stesso.
- (17) Il regolamento (CE) n. 638/2004 va pertanto modificato di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 638/2004 è così modificato:

1) All'articolo 3, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, in conformità all'articolo 13 bis, atti delegati relativi a disposizioni diverse o specifiche con riguardo a merci o a movimenti particolari."

2) L'articolo 5 è così modificato:

a) Al paragrafo 1, è soppresso il termine "comunitarie".

b) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Almeno una volta al mese le informazioni statistiche relative a spedizioni ed arrivi di merci facenti oggetto di un documento amministrativo unico a fini doganali o fiscali sono fornite direttamente dalle dogane alle autorità nazionali.

c) È inserito il seguente paragrafo 2 bis:

"2 bis. È compito dell'amministrazione doganale competente di ciascuno Stato membro fornire all'autorità nazionale, di propria iniziativa o su richiesta delle autorità nazionali, tutte le informazioni disponibili che possano migliorare la qualità delle statistiche."

3) All'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, a norma dell'articolo 13 bis, atti delegati per modificare il periodo di riferimento per tenere conto degli obblighi doganali e in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA)."

4) All'articolo 9, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Le informazioni statistiche di cui alle lettere da e) a h) sono definite nell'allegato. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le modalità di raccolta di tali informazioni, in particolare i codici da utilizzare.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

5) È inserito il seguente articolo 9 bis:

"Articolo 9 bis

Scambio di dati riservati

Lo scambio di dati riservati, quali definiti all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee (*), è consentito, a fini esclusivamente statistici, tra le autorità competenti di ciascuno Stato membro, laddove detto scambio favorisca l'efficace sviluppo, produzione e diffusione di statistiche europee relative agli scambi di beni tra Stati membri o ne migliora la qualità.

Le autorità nazionali che ricevono dati riservati sono tenute a trattarli con il dovuto riserbo e ad utilizzarli esclusivamente a fini statistici."

(*) GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164."

6) L'articolo 10 è così modificato:

a) Al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare, a norma dell'articolo 13 bis, atti delegati per adeguare i tassi di copertura Intrastat agli sviluppi tecnici ed economici, quando è possibile ridurli mantenendo nel contempo statistiche che rispondano agli indicatori e alle norme di qualità in vigore."

b) Al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare, a norma dell'articolo 13 bis, atti delegati per definire le condizioni per la fissazione di dette soglie."

c) Il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Gli Stati membri possono semplificare, a determinate condizioni che rispondano alle esigenze di qualità, le informazioni richieste per singole transazioni minori. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, a norma dell'articolo 13 bis, atti delegati per definire dette condizioni."

7) L'articolo 12 è così modificato:

a) Al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) quaranta giorni di calendario dalla fine del mese di riferimento nel caso di risultati aggregati che la Commissione deve definire. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, a norma dell'articolo 13 bis, atti delegati per definire tali risultati aggregati."

b) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i risultati mensili relativi ai loro scambi totali di beni, se necessario ricorrendo a stime. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, ai sensi dell'articolo 13 bis, atti delegati per definire i criteri cui i risultati delle stime devono conformarsi."

c) Al paragrafo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, disposizioni tecniche per la compilazione di tali statistiche.

I suindicati atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2."

8) All'articolo 13, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, eventuali misure necessarie per garantire che le statistiche trasmesse siano conformi ai criteri di qualità.

I suindicati atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2."

9) È inserito il seguente articolo 13 bis:

*"Articolo 13 bis
Esercizio della delega*

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Nell'esercizio del potere delegato sancito dall'articolo 3, paragrafo 4, dall'articolo 6, paragrafo 2, dall'articolo 10, paragrafi 3, 4 e 5 nonché dall'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, la Commissione garantisce che gli atti delegati non comportano ulteriori significativi oneri amministrativi per gli Stati membri e i soggetti interpellati.

3. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafi 3, 4 e 5 nonché all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [(Publication office: please insert the exact date of the entry into force of the amending Regulation).

4. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafi 3, 4 e 5 nonché all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere specificata nella decisione. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione medesima nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

5. Non appena adotta un atto delegato la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'articolo 10, paragrafi 3, 4 e 5 nonché dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."

10) L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 14
Comitato*

1. La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo, istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato a termini del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le

regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(*).

2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo trova applicazione l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

(*) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13."

11) Nell'allegato il punto 3, lettera b, è sostituito dal seguente:

"b) il valore statistico, ossia il valore calcolato alla frontiera nazionale degli Stati membri. Esso si basa sull'importo imponibile o, se del caso, sul valore che lo sostituisce e comprende unicamente le spese accessorie (di trasporto e di assicurazione), che si riferiscono, in caso di spedizione, alla parte di percorso situata nel territorio dello Stato membro di spedizione e, in caso di arrivo, alla parte di percorso situata all'esterno del territorio dello Stato membro d'arrivo. Il valore statistico è definito valore fob (franco a bordo) per le spedizioni e valore cif (costo, assicurazione e nolo) per gli arrivi."

Articolo 2

Il presente regolamento non incide sulle procedure di adozione dei provvedimenti previsti dal regolamento (CE) n. 638/2004, avviate ma non concluse prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente